



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/881 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2024) 1801]

(I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è elencato come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾. Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ integra inoltre le norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per il controllo delle malattie elencate di categoria A. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce alcune misure di emergenza in relazione alla conferma di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e Grecia. Più in particolare, essa prevede che le zone soggette a restrizioni che tali Stati membri devono istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (4) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale. Le aree elencate come zone di

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/2021-04-21>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/2022-07-05).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 (GU L, 2023/2725, 4.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2725/oj).

protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia, elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, sono state pertanto modificate. Tale allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2024/400 della Commissione ⁽³⁾.

- (5) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/400 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale, all'interno della zona di protezione già istituita in tale regione. Il primo di questi focolai è comparso in un lasso di tempo molto breve e a breve distanza dai focolai precedenti, già contemplati dalle modifiche apportate dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/400 all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725; non è stato pertanto necessario modificare le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni. Anche il secondo focolaio si è verificato a breve distanza dai focolai precedenti, presi in considerazione nelle aree elencate per la Grecia in detto allegato, ma sostanzialmente più tardi, all'inizio di marzo 2024.
- (6) Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, è necessario adattare rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con tale Stato membro, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia. Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica e, in particolare, del lungo periodo di tempo intercorso tra la comparsa del più recente focolaio all'inizio di marzo 2024 e di quello immediatamente precedente, è necessario modificare la durata delle zone soggette a restrizioni, al fine di garantire che la malattia rimanga contenuta e non si diffonda da tali zone soggette a restrizioni ad altre parti della Grecia e ad altri Stati membri.
- (7) Data la più recente evoluzione della malattia, è pertanto opportuno modificare la durata delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia, elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nella regione della Grecia centrale.
- (8) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, è inoltre opportuno prorogare fino al 31 agosto 2024 il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 è così modificata:

1. l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2024.»;

2. l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/400 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri (GU L, 2024/400, 24.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/400/oj).

Articolo 2

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, la parte 2 relativa alla Grecia è sostituita dalla seguente:

«2. GRECIA

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione della Grecia centrale	<u>Zona di protezione:</u> A protection zone that comprises the following areas: — in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi, — in the regional unit of Boeotia, the communities of Loutsi and Pavlos.	25.4.2024
	<u>Zona di sorveglianza:</u> A surveillance zone that comprises the following areas: — in the regional unit of Phthiotis, the Municipal units of Agios Konstantinos and the Municipal unit of Elateia; — in the regional unit of Boeotia, the Municipality of Orchomenos, excluding the communities of Loutsi and Pavlos and the Municipal unit of Chaeronea.	9.5.2024
	<u>Zona di sorveglianza:</u> A surveillance zone that comprises the following areas: — in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi, — in the regional unit of Boeotia, the communities of Loutsi and Pavlos.	26.4.2024 - 9.5.2024

B. Ulteriori zone soggette a restrizioni

Regione	Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione dell'Egeo settentrionale	A further restricted zone that comprises the entire territory of the regional unit of Lesbos.	30.6.2024
Regione della Grecia centrale	A further restricted zone that comprises: — the entire territory of the regional unit of Phthiotis; — the entire territory of the regional unit of Boeotia; — in the regional unit of Euboea, the entire territory of the municipality of Chalcis.	30.6.2024».